

COMUNE DI GONARS

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA

COMUNALE sugli IMMOBILI

Approvato con delibera consiliare n. 72 del 15.12.1998

Modificato con delibera consiliare n. 19 del 16.03.1999

Modificato con delibera consiliare n. 5 del 03.02.2000

Modificato con delibera consiliare n. 60 del 29.11.2001

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 6 - Abitazione principale
- Art. 7 - Riduzioni di imposta
- Art. 8 - Esenzioni

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 9 - Dichiarazioni
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Accertamenti
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 14/bis - Incentivi al personale addetto alla gestione del tributo

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Norme di rinvio
- Art. 16 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Gonars, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali (diversa da zona E e V nel PRGC) o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verifica la seguente condizione:

la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse (art. 2135 C.C.) e destinato dallo strumento urbanistico generale comunale alle attività agricole e connesse (zone E - V nel PRGC). Rientrano fra i terreni agricoli anche le aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali "inedificabili".

Gli immobili non soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. 504/97 sono così definiti:

- **terreno incolto:** è considerato tale quello agricolo, come sopra definito, che di fatto non è coltivato, cioè quello sul quale non viene svolta alcuna attività agricola. Non rientrano fra gli incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale, vengono lasciati temporaneamente non coltivati;
- **orticello:** è considerato tale il terreno agricolo, come sopra definito, di piccole dimensioni (fino a 500 mq), non contiguo ad altre particelle di proprietà, che risulta coltivato direttamente ed occasionalmente senza l'impiego di mezzi e strutture organizzative ed i cui prodotti non vengono commercializzati.

Art. 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili così come definiti dall'articolo 1) ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5 comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura *vendita* da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale determina per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore o uguale a quello predeterminato.

La Giunta comunale aggiorna periodicamente i valori venali stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

3. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sulla stessa area sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area;

in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma I, lettere c, d, e della Legge 5 agosto 1978 n. 457, senza demolizione totale, o di ampliamento la base imponibile è data dal valore dell'immobile senza computare il valore degli interventi in corso.

4. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

5. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

6. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Art. 5

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dall'organo comunale competente con deliberazione adottata antecedentemente o contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Nel caso in cui il Comune non proceda a rideterminare le nuove aliquote e detrazioni, si applicano quelle deliberate l'anno precedente.

3. L'aliquota deve essere deliberata entro i limiti stabiliti dalla legge e può essere diversificata entro tali limiti, secondo le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale, così come definita dall'articolo 6;
- abitazione posseduta in aggiunta a quella principale o non locata, comprese le sue pertinenze distintamente iscritte in catasto classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
- fabbricati ad uso diverso dall'abitazione e sue pertinenze;
- aree edificabili;
- terreni agricoli;

· alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (ex IACP).

4. Può inoltre essere stabilita l'aliquota minima, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

5. Il Comune può stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al minimo, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Il Comune può altresì stabilire un'aliquota agevolata non inferiore al minimo per le aree edificabili per i quali sia già stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione edilizia per un periodo comunque non superiore a tre anni.

7. L'ammontare della detrazione per l'abitazione principale è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

8. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 5; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6 Abitazione principale

1. Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente, coincidente con la residenza anagrafica, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà, usufrutto, o diritto di abitazione del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

Art. 7 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- e) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con autocertificazione ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici qualora i suddetti lavori non comportino l'inagibilità e l'inabitabilità dello stesso.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione prevista dal presente regolamento.

Art. 8 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per:

- gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- gli immobili posseduti dagli enti non commerciali e utilizzati dagli stessi per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 9 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune su l'apposito modulo di dichiarazione approvato dal Ministero delle Finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Non è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione per gli immobili per i quali è stata attribuita la rendita catastale definitiva.

3. Nel caso di proprietà di un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Art. 10 Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione annuale scritta al Comune dei nominativi degli altri contitolari e gli estremi dell'immobile: tale disposizione ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti possono essere effettuati o in due rate delle quali la prima nel mese di

giugno, e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, oppure in unica soluzione entro il mese di giugno o, se effettuato entro il mese di dicembre, aumentato del tasso di interesse al momento vigente.

Art. 11 Accertamenti

In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo dei messi comunali o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 12 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione o dall'attribuzione definitiva della rendita catastale. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

Gli interessi dovuti decorrono dalla data della richiesta. Su rimborsi effettuati a seguito di attribuzione di rendita definitiva gli interessi decorrono dalla data del versamento.

Art. 13 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di inedificabilità adottata, entro il termine di 3 anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante dello strumento urbanistico.

Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nell'anno precedente a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti

urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta, e comunque a condizione che il vincolo perduri per almeno 3 anni.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che risultino essere state incolte od orticelli nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 14 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art. 14/bis Incentivi al personale addetto alla gestione del tributo

1. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 59, comma 5 lett. P) della L. 446/97.
2. Tali compensi sono definiti in sede di contrattazione decentrata, in deroga alle modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro, al fine di valorizzare le capacità dei dipendenti e premiare l'efficienza del servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Per le attività di riscossione, controllo e sanzioni, si rimanda a quanto previsto nei regolamenti comunali delle entrate e delle sanzioni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.